

I nuovi statuti devono disporre che la partecipazione dei soci privati avvenga in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, comunque non inferiori al tre per cento; infine il patrimonio deve essere articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

### **2.3 I contratti di lavoro**

Il Decreto Valore Cultura è intervenuto anche in materia di contratti di lavoro.

Il comma 19 stabilisce, infatti, che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Inoltre per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Nuova è anche la modalità di sottoscrizione del contratto aziendale di lavoro. In sostanza, pur adeguandosi alle prescrizioni del contratto di lavoro, ogni fondazione sottoscrive il proprio contratto aziendale con le proprie organizzazioni sindacali interne indicando in modo chiaro la quantificazione dei costi contrattuali. Tale accordo, per entrare in vigore, deve avere l'approvazione della Corte dei conti che entro 30 giorni certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con il bilancio della fondazione. Se la Corte dei conti approva o non si esprime negativamente, l'ipotesi di accordo passa nelle mani del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze che autorizzano la fondazione a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso negativo, la fondazione deve riaprire la trattativa con i sindacati e ricominciare l'iter.

Entro il 30 settembre 2014 le fondazioni devono rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, garantendo l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

Va, infine, registrato che in data 25 marzo 2014 è stato firmato dall'Associazione nazionale delle Fondazioni liriche e sinfoniche e dai quattro principali sindacati di categoria il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, che non veniva rinnovato dal 2006.

Per quanto attiene infine la trasparenza dei costi per i titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione

o consulenza, l'art. 9 del Decreto Valore Cultura ha imposto, agli enti e gli organismi dello spettacolo, la pubblicazione e l'aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle informazioni relative ai compensi sostenuti, pena la mancata erogazione di qualsiasi somma sino alla comunicazione dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.

#### **2.4 I nuovi criteri di ripartizione del FUS**

I commi finali dell'art. 11 del Decreto dettano nuovi criteri per l'attribuzione della parte della quota del FUS spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il comma 20 – riaffermato che la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – modifica i criteri di erogazione dei contributi disponendo che:

a) il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi, con specifico riferimento a quelli idonei a realizzare in un arco di tempo circoscritto spettacoli lirici, di balletto e concerti su un tema comune, nonché idonei ad attrarre turismo culturale.

Per il triennio 2014-2016 il 5% della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è riservata alle fondazioni che hanno raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

Il comma 21 dispone che gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché il procedimento per l'erogazione dei contributi sono predeterminati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica.

Infine il comma 21 bis stabilisce che l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali avviene con decreto del

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto di requisiti concernenti:

- la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana;
- la funzione e rilevanza internazionale;
- le capacità produttive;
- i rilevanti ricavi propri;
- il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.

### **3 – Il decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 "Artbonus"**

Il recente decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 intitolato "Disposizioni urgenti per tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e per il rilancio delle attività culturali e del turismo" prevede che le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblici o per la realizzazione di nuove strutture o il restauro e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri pubblici possono beneficiare di un credito di imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 e al 50% per il 2016. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, ed è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti senza scopo di lucro nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per questi ultimi, il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap.

In particolare, l'art. 5 detta ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, incrementando di 50 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti trentennali alle fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento.

L'eventuale personale in esubero delle fondazioni lirico-sinfoniche che, in deroga alla riforma Fornero, rientri nel quinquennio antecedente alla maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni potrà essere esonerato dal servizio con retribuzione pari al 50% di quella complessivamente goduta, elevabile al 70% se durante tale periodo svolge servizio esclusivo e continuativo di volontariato documentabile. Il personale che risulti ancora eccedente è assunto dalla società Ales S.p.A.

Le fondazioni lirico-sinfoniche dovranno conformare, pena commissariamento, i propri statuti a quanto previsto dal D.L. Valore Cultura entro il 31 dicembre 2014. Entro il 31 ottobre 2014 il Ministro deve individuare, in base a criteri da emanare di

concerto con il MEF entro il 31 luglio 2014, le fondazioni lirico sinfoniche che si dotano di forme organizzative speciali. Tali fondazioni percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo del FUS determinato con una percentuale con valenza triennale. E' fissato un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di amministratori, dipendenti e consulenti delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi della spending review.

Per valorizzare e sostenere le attività operistiche nella Capitale, la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma assume il nome di Teatro dell'Opera di Roma Capitale.

#### **4 - Il Fondo unico dello spettacolo (FUS)**

Nelle precedenti relazioni sono state diffusamente illustrate le disposizioni legislative concernenti l'istituzione del Fondo unico dello spettacolo (FUS), il suo stanziamento, nonché l'evoluzione dei criteri di ripartizione della quota destinata alle Fondazioni lirico – sinfoniche.

In sintesi, occorre qui ricordare che il FUS, introdotto dall'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 costituisce il meccanismo utilizzato per regolare l'intervento pubblico nel mondo dello spettacolo, e fornire sostegno agli enti, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori del cinema, musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale, sia in Italia sia all'estero.

L'importo complessivo del FUS – allocato in diversi capitoli, sia di parte corrente sia di parte capitale, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo – viene annualmente stabilito dalla legge di stabilità (in tabella C) e successivamente ripartito, tra i diversi settori di cui sopra, con un decreto del ministro per i beni culturali e il turismo<sup>15</sup>.

A tal proposito, l'Osservatorio dello spettacolo<sup>16</sup>, costituito presso il Mibact e

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 2 della L. 163/1985, in particolare, il FUS è ripartito tra i diversi settori, in ragione di quote non inferiori al 45% per le attività musicali e di danza, al 25% per le attività cinematografiche, al 15% per quelle del teatro di prosa ed all'1% per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante. I criteri per l'assegnazione dei contributi del FUS sono determinati con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata.

<sup>16</sup> L'Osservatorio dello Spettacolo nasce con l'obiettivo di fornire al legislatore uno strumento di monitoraggio sul settore dello spettacolo. In particolare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 e dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 l'Osservatorio dello Spettacolo è istituito con i seguenti compiti:

- raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero;
- acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
- elaborare i documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali.

Nel triennio 2009/2011, inoltre, l'Osservatorio ha assunto i seguenti impegni:

inquadrato nella Direzione Generale per gli spettacoli dal vivo, predispone, sulla base degli indirizzi impartiti dal Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo, la relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 163/1985, il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo è tenuto a presentare sull'utilizzo dei finanziamenti previsti dal FUS.

Il sostegno statale prevede la definizione regolamentare delle aliquote di riparto per ogni singolo settore dello spettacolo, e vari provvedimenti hanno integrato e/o modificato i criteri ed i meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni, sempre nel quadro della legge fondamentale del settore, sino a distinguere la regolamentazione e l'assegnazione delle sovvenzioni alle Fondazioni lirico-sinfoniche da quelle per le attività musicali.

Oltre al riparto definitivo annuale del FUS, a decorrere dal 2001, l'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (finanziaria 2001):

- ha previsto un incremento del Fondo in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, da ripartirsi secondo le percentuali previste per l'assegnazione principale<sup>17</sup>; tali contributi sono stati soppressi per l'anno 2010 a seguito di variazioni negative di bilancio.
- ha stanziato un'ulteriore somma<sup>18</sup> da dividersi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, fra il Teatro dell'Opera di Roma "per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale"<sup>19</sup> ed il Teatro alla Scala di Milano "per il particolare interesse nazionale nel campo musicale"<sup>20</sup>.

---

▪ l'attivazione di organici rapporti con gli osservatori regionali dello spettacolo, con l'intento di condividere metodi di raccolta di dati di comune interesse, di attivare una cabina di regia per valutare proposte, individuare obiettivi, elaborare criteri condivisi di azione e creare un sistema articolato di monitoraggio delle attività e di valutazione sull'efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico, con una osmosi e condivisione di strumenti e di conoscenze che rappresentano un'esigenza irrinunciabile nel prossimo futuro;

▪ la ricognizione sulla legislazione degli stati europei per lo spettacolo, quale strumento per operare un'analisi comparata sugli assetti e competenze istituzionali, sugli strumenti normativi ed economici riconducibili alle attività di spettacolo. Lo studio può rappresentare l'occasione per attivare collaborazioni, scambio di informazioni e sinergie operative con le istituzioni straniere e favorire la partecipazione permanente a reti e progetti comunitari sostenuti dall'Unione Europea;

▪ una valutazione di ricerca di indicatori per l'analisi di impatto dei criteri statali di sostegno allo spettacolo dal vivo, attraverso l'individuazione degli indicatori in grado di evidenziare l'evoluzione e la dinamicità del sistema dell'offerta e di valutare il livello di ricaduta dell'intervento pubblico.

L'Osservatorio, inoltre, predispone, sulla base degli indirizzi impartiti dal Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo, la relazione annuale al Parlamento che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 163/1985, il Ministro per i beni e le attività culturali è tenuto a presentare sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo.

<sup>17</sup> Lire 10.000.000.000, corrispondenti ad € 5.164.569.

<sup>18</sup> "Risorse aggiuntive" di Lire 15.000.000.000, corrispondenti ad € 7.746.853, ridotti nel 2010 ad € 5.809.151.

<sup>19</sup> Art. 6 — c. 3 — legge n. 800/1967.

<sup>20</sup> Art. 7 legge n. 800/1967.

Il decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito in legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (decreto "Valore Cultura"), considerata l'esigenza di superare la grave situazione economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha introdotto una articolata disciplina per il loro risanamento. Il decreto, in particolare, ha previsto che le fondazioni non in grado di fronteggiare i debiti certi ed esigibili o in regime di amministrazione straordinaria dovevano presentare ad un Commissario Straordinario del Governo un piano di risanamento che assicurasse gli equilibri strutturali del bilancio entro i tre esercizi finanziari successivi.

Per sostenere i piani di risanamento, il suddetto decreto ha previsto, per l'anno 2014, l'istituzione, presso il MEF, di un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni<sup>21</sup>. Per il 2013, invece, il decreto ha stabilito che una quota pari ad un massimo di 25 milioni di euro potrà essere anticipata dal MIBACT, su indicazione del Commissario Straordinario, a favore di quelle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione ordinaria<sup>22</sup>.


Il decreto ha previsto, infine, che la quota del fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga attribuita sulla base dei nuovi criteri descritti nel paragrafo successivo.

Il grafico seguente mostra l'andamento del finanziamento statale alle Fondazioni liriche negli ultimi dieci esercizi suddiviso in Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus) e risorse complessive (Fus ed extra-Fus).

---

<sup>21</sup> Le risorse saranno erogate sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso MEF, nel quale dovranno essere indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme. Tale contratto conterrà, inoltre, una regolamentazione relativa ad eventuali inadempimenti da parte delle fondazioni rispetto al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.

<sup>22</sup> Al fine di ricevere tali anticipazioni, le fondazioni dovranno comunicare al MIBACT e al MEF l'avvio medio tempore della negoziazione per la ristrutturazione del debito, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e la razionalizzazione di quello artistico, nonché la conclusione dell'accordo di ristrutturazione da inserire nel piano di risanamento.



Si nota, in particolare, una tendenza altalenante nell'arco considerato. Dopo una prima fase, terminata nel 2006, caratterizzata da continue riduzioni si registra una ripresa dei flussi fino al 2008. Nel periodo seguente, invece, si assiste ad una nuova riduzione degli stanziamenti, fino ad arrivare, nel 2010, ad un Fus di 190 milioni di euro (198 milioni di euro di fondi complessivamente assegnati alle Fondazioni).

Nel biennio 2011-2012, infine, al comparto sono state assegnate risorse pari ad un Fus di circa 192 milioni di euro (a fronte di 220 milioni di euro complessivi) nel 2011 e 193 milioni di euro (contro 201 milioni di euro complessivi) nel 2012.

Il prospetto seguente riporta, in particolare, la ripartizione del FUS per le fondazioni lirico sinfoniche nell'ultimo quinquennio.

**RIPARTO FUS NEL PERIODO 2008-2012**

(Fonte Mibact)

(in euro)

<b>FONDAZIONI</b>	<b>FUS 2012</b>	<b>FUS 2011</b>	<b>FUS 2010</b>	<b>FUS 2009</b>	<b>FUS 2008</b>
Teatro Comunale di Bologna	11.825.806,50	11.848.481,85	12.064.769,33	15.298.517,92	14.159.455,00
Teatro Lirico di Cagliari	8.192.498,01	8.279.151,49	7.987.534,53	10.517.844,63	10.947.106,30
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	15.236.618,61	15.222.332,23	15.712.793,78	19.199.958,94	19.711.854,74
Teatro Carlo Felice di Genova	9.837.101,11	9.834.232,19	9.983.615,39	12.212.438,17	13.312.905,40
Teatro alla Scala di Milano	28.341.023,12	28.075.559,96	26.730.418,48	30.225.737,10	33.417.457,55
Teatro San Carlo di Napoli	13.327.548,88	13.120.038,43	13.578.533,93	16.611.696,27	17.169.659,09
Teatro Massimo di Palermo	16.539.551,20	16.408.500,87	16.498.548,28	20.278.990,51	19.950.196,75
Teatro dell'Opera di Roma	20.221.384,21	19.808.509,35	19.601.208,65	23.354.151,22	24.965.718,24
Teatro Regio di Torino	13.914.489,85	13.608.565,80	13.734.132,67	16.028.561,82	16.708.728,48
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	10.679.140,67	11.066.293,98	11.383.028,26	14.340.319,11	15.372.030,19
Teatro La Fenice di Venezia	14.341.297,64	13.986.153,77	13.231.876,58	16.638.668,51	16.363.030,85
Teatro Arena di Verona	14.070.774,75	14.081.921,56	14.241.212,82	16.354.033,41	16.754.821,87
Accademia Naz.le di Santa Cecilia	9.825.758,26	9.733.729,51	9.735.418,32	11.715.189,37	11.431.075,44
Petruzzelli e Teatri di Bari	7.035.087,18	6.503.229,00	5.911.521,48	0,00	0,00
	<b>193.388.079,99</b>	<b>191.576.700,00</b>	<b>190.394.612,50</b>	<b>222.776.106,98</b>	<b>230.264.039,90</b>
<b>Variazione %</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>-14,5</b>	<b>-3,3</b>	<b>9,2</b>

Come già evidenziato la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari fino al 2009 ha ricevuto, come previsto dalla legge n.128/2004, finanziamenti provenienti dai fondi del lotto e, dal 2010 è entrata nel riparto ordinario delle risorse.

#### **4.1 – Criteri storici di ripartizione della quota FUS**

Dal 2008 la normativa di riferimento per l'attribuzione dei contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche ha subito un sostanziale cambiamento ad opera del Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007 che, sostituendo il precedente D.M. 10.6.1999 n. 239<sup>23</sup>, ha individuato nuovi criteri generali e percentuali di ripartizione.

Nel nuovo regolamento scompare il così detto parametro storico che prevedeva l'erogazione di una significativa quota di fondi in base ai contributi ricevuti in passato, mentre sono valorizzati i costi di produzione relativi agli organici funzionali approvati, e quelli derivanti dai programmi di attività offerta e sono, inoltre, considerati gli interventi operati per la riduzione delle spese, nonché la qualità artistica dei programmi di ogni singola Fondazione.

In particolare, la contribuzione a favore di ciascuna Fondazione è determinata per il 65% dal parametro della gestione, per il 25% dal parametro della produzione e per il restante (10%) dal parametro della qualità.

Il suddetto decreto, all'art. 2 co. 1, prevede che "gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all'art 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione". Il co. 2, inoltre, dispone che per l'attività concertistica della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono aumentati del 50%, mentre quelli della Fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà.

Il comma 3 stabilisce che per la ripartizione, a partire dall'anno 2010, gli indicatori di rilevazione per la produzione siano integrati per il genere lirica di 11 punti in caso di impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale, e per il genere balletto di 5,5 punti in caso di orchestra e numero di tetrici non inferiore a 45.

Il comma 4, infine, ammette la possibilità, per non più del 20% di ciascun genere, di svolgere spettacoli presso altri organismi ospitanti.

Conformemente al precedente regolamento del 1999, il Decreto Ministeriale 29 ottobre 2007 all'art. 4 contempla anche la partecipazione finanziaria dei privati; tale presenza è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori. In virtù del contributo privato a favore delle fondazioni si effettua una riduzione nella misura del 5% delle somme ottenute quale apporto al patrimonio e contributi alla gestione.

---

<sup>23</sup> In applicazione dell'art. 24 del d. lgs. n.367/1996.

L'articolo 5 definisce il procedimento di erogazione del contributo. Al comma 1 "le fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell'anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell'organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell'attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni".

Le fondazioni devono inviare entro il 1° novembre dell'anno precedente al finanziamento i programmi analitici dell'attività; la loro mancanza provoca la decadenza del contributo (comma 2).

Il contributo viene erogato in due rate, salvo diverse disposizioni di legge; la prima entro il 28 febbraio, pari all'80% della quota; la seconda entro il 31 ottobre, pari al 20% (comma 3).

Al comma 4 si specifica che la prima rata viene versata solo dopo la "presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all'attività effettivamente realizzata nell'anno precedente". Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del finanziamento, le fondazioni, presentano il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione analitica su quanto svolto.

Successivamente all'emanazione di detto Regolamento, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) ha precisato che gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività "consuntivata" e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione "consuntivati" negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione.

Ulteriori modifiche all'assetto organizzativo e gestionale delle Fondazioni lirico sinfoniche sono state operate dalla legge 29 giugno 2010, n. 100 (legge di conversione del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010) che, in particolare ha stabilito:

- il riordino delle strutture attraverso la "razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento" (articolo 1);
- la modifica del procedimento di contrattazione collettiva nel settore (articolo 2);
- la possibilità che il personale dipendente delle fondazioni possa svolgere attività autonome solo nei limiti previsti dal nuovo contratto nazionale e mantenendo, comunque, un rapporto di esclusività con il teatro (articolo 3).

Ai fini dell'acquisizione dell'autonomia economica e finanziaria prevista dalla Legge 100 del 2010, è intervenuto il 29 maggio del 2011 il D.P.R. n. 117 recante "*Criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali*" che disciplina i presupposti ed i requisiti richiesti alle Fondazioni lirico-sinfoniche, per dotarsi di tale forma.

Il suddetto D.P.R., che ha trovato, peraltro, applicazione nel 2012<sup>24</sup>, è stato successivamente annullato per vizio del procedimento di adozione (derivato dal mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali durante l'adozione dell'atto) con sentenza del TAR del Lazio n.10262/12 confermata dal Consiglio di Stato IV Sezione n.03119/2013.

Il riconoscimento di fondazione dotata di forma organizzativa speciale è attribuito con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Ministero dell'economia e finanze, nel rispetto dei seguenti presupposti: peculiarità in campo lirico-sinfonico; assoluta rilevanza e presenza internazionale dell'attività; eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, articolata, diversificata e caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti; equilibrio economico-patrimoniale di bilancio realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento e desunto da rilevanti ricavi propri; significativo e continuativo apporto di privati alla gestione o al patrimonio, e capacità di attrarre nell'ultimo triennio sponsor privati; ricavi provenienti da vendite e prestazioni rese non inferiori al 40% del contributo statale.

Alle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale, nonostante continuino ad applicarsi (art. 1, comma 2) le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, vengono riconosciuti una maggiore autonomia ed uno status particolare quanto a contribuzione pubblica (erogazione del contributo statale sulla base di programmi triennali di attività corredati dei relativi budget verificati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali), *governance* e gestione del personale.

Da ultimo, come già segnalato, il Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 (c.d. Decreto "Valore cultura"), convertito con modificazioni nella Legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, all'art. 11 si occupa specificamente di intervenire sulla grave

---

<sup>24</sup> Le Fondazioni lirico-sinfoniche che hanno ottenuto il riconoscimento di forma organizzativa speciale ai sensi del D.P.R. 117/2011 sono l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il decreto interministeriale del 23 gennaio 2012, ed il Teatro alla Scala, con il decreto interministeriale del 16 aprile 2012.

situazione economico-finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche e, in particolare, il comma 20 si riferisce ai seguenti nuovi criteri di ripartizione del FUS:

a) il 50% in relazione ai costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25% in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25% in base alla qualità artistica dei programmi.


Il decreto ha, altresì, stabilito che, per il triennio 2014-2016, una quota del 5% del FUS destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche venga destinato, con un particolare procedimento individuato dal MIBACT, solo alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

#### 4.2 - La ripartizione della quota FUS per il 2011

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011) ha inizialmente previsto un FUS per il 2011 di € 258.610.000, incrementato poi dal decreto legge 31 marzo 2011 recante "Disposizioni urgenti in favore della cultura", n. 34, convertito in legge 26 maggio 2011 n. 75, di ulteriori € 149.000.000, con uno stanziamento definitivo, pertanto, di € 407.610.000.

Il D.M. 4 maggio 2011, sulla base dei criteri di cui al D.M. 29 ottobre 2007, ha stabilito le aliquote di ripartizione del FUS fra i vari settori dello spettacolo per l'anno 2011; la quota destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è del 47% (pari a € 191.576.700).

Lo stanziamento definitivo nel 2011 stato così ripartito:



Il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ha, inoltre, previsto l'individuazione di risorse integrative del FUS destinate alle fondazioni lirico sinfoniche per complessivi € 21 milioni.

Nel prospetto che segue sono riportati gli importi dei contributi ordinari a carico del FUS assegnati nel 2011 a ciascuna Fondazione, con la relativa incidenza percentuale, raffrontati con quelli dell'esercizio precedente:

**RIPARTIZIONE EFFETTIVA FUS NEL 2011**

(Fonte Mibact)

(in euro)

<b>FONDAZIONI</b>	<b>Inc %</b>	<b>FUS 2011</b>	<b>FUS 2010</b>
Teatro Comunale di Bologna	6,18	11.848.481,85	12.064.769,33
Teatro Lirico di Cagliari	4,32	8.279.151,49	7.987.534,53
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	7,95	15.222.332,23	15.712.793,78
Teatro Carlo Felice di Genova	5,13	9.834.232,19	9.983.615,39
Teatro alla Scala di Milano	14,65	28.075.559,96	26.730.418,48
Teatro San Carlo di Napoli	6,85	13.120.038,43	13.578.533,93
Teatro Massimo di Palermo	8,56	16.408.500,87	16.498.548,28
Teatro dell'Opera di Roma	10,34	19.808.509,35	19.601.208,65
Teatro Regio di Torino	7,10	13.608.565,80	13.734.132,67
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	5,78	11.066.293,98	11.383.028,26
Teatro La Fenice di Venezia	7,30	13.986.153,77	13.231.876,58
Teatro Arena di Verona	7,35	14.081.921,56	14.241.212,82
Accademia Naz.le di Santa Cecilia	5,08	9.733.729,51	9.735.418,32
Petruzzelli e Teatri di Bari	3,39	6.503.229,00	5.911.521,48
	<b>100,00</b>	<b>191.576.700,00</b>	<b>190.394.612,50</b>
<b>Variazione %</b>		<b>0,6</b>	<b>-14,5</b>
(riduz. 5% apporto privati)		0,00	0,00
<b>Totale FUS</b>		<b>191.576.700,00</b>	<b>190.394.612,50</b>

Le seguenti tabelle mostrano in dettaglio le risorse finanziarie complessivamente assegnate alle fondazioni lirico-sinfoniche nel 2010 e nel 2011.

## RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ALLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE NEL 2010

(In euro)

(Fonte Mibact)

FONDAZIONI	65% FUS			25% del FUS	10% del FUS	Totale FUS 2010	Legge 388/00 art. 145, c. 87 (risorse aggiuntive)	Altri contributi	TOTALE
	96% del 65% FUS	2% del 65% FUS	2% del 65% FUS						
	Quota derivante dalla % minimi tabellari stipendiali	Quota (attività consuntivata/costi produzione)	Quota (ricavi biglietteria/costi produzione)	Attività proposta nel 2010	Qualità				
Teatro Comunale di Bologna	6.974.044,35	208.209,45	0,00	3.512.515,53	1.370.000,00	12.064.769,33			12.064.769,33
Teatro Lirico di Cagliari	4.711.694,32	170.041,09	0,00	2.978.799,12	127.000,00	7.987.534,53			7.987.534,53
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	9.293.538,86	160.043,62	694.948,59	3.118.262,71	2.446.000,00	15.712.793,78			15.712.793,78
Teatro Carlo Felice di Genova	6.719.627,96	178.385,69	11.986,52	2.946.615,22	127.000,00	9.983.615,39		1.874.680,00	11.858.295,39
Teatro alla Scala di Milano	17.027.034,22	103.346,65	13.499,40	5.966.538,21	3.620.000,00	26.730.418,48	2.904.575,50		29.634.993,98
Teatro San Carlo di Napoli	8.682.932,63	138.278,48	0,00	2.409.322,82	2.348.000,00	13.578.533,93			13.578.533,93
Teatro Massimo di Palermo	10.260.687,91	163.784,23	0,00	3.980.076,14	2.094.000,00	16.498.548,28			16.498.548,28
Teatro dell'Opera di Roma	13.549.111,06	151.461,90	529.447,32	5.244.188,37	127.000,00	19.601.208,65	2.904.575,50		22.505.784,15
Teatro Regio di Torino	7.187.531,58	227.679,51	0,00	4.166.921,58	2.152.000,00	13.734.132,67			13.734.132,67
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	6.410.693,28	334.309,89	0,00	3.660.025,09	978.000,00	11.383.028,26			11.383.028,26
Teatro La Fenice di Venezia	7.324.679,42	196.147,59	307.564,72	3.740.484,85	1.663.000,00	13.231.876,58			13.231.876,58
Teatro Arena di Verona	11.451.778,82	66.109,68	917.683,41	1.706.640,91	99.000,00	14.241.212,82			14.241.212,82
Accademia di Santa Cecilia	5.608.761,95	178.099,81	0,00	2.158.556,56	1.790.000,00	9.735.418,32			9.735.418,32
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	3.604.121,83	199.232,39	0,00	2.009.706,01	98.461,25	5.911.521,48			5.911.521,48
<b>Totale FUS</b>	<b>118.806.238,19</b>	<b>2.475.129,98</b>	<b>2.475.129,96</b>	<b>47.598.653,12</b>	<b>19.039.461,25</b>	<b>190.394.612,50</b>	<b>5.809.151,00</b>	<b>1.874.680,00</b>	<b>198.078.443,50</b>

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ALLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE NEL 2011***(in euro)*

(Fonte Mibact)

	<b>FUS 2011</b>	<b>Legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione D.L. 29 dicembre 2010, n.225 (Milleproroghe 15 milioni)</b>	<b>Legge 26 febbraio 2011, n.10 di conversione D.L. 29 dicembre 2010, n.225 (Milleproroghe 6 milioni)</b>	<b>Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Contributo speciale)</b>	<b>Legge 23 dicembre 2000, n.388 (PG 2) *</b>	<b>Legge 23 dicembre 2000, n.388 (PG 1) *</b>	<b>TOTALE</b>
Teatro Comunale di Bologna	11.848.481,85	1.189.453,60				149.205,74	<b>13.187.141,19</b>
Teatro Lirico di Cagliari	8.279.151,49	831.133,19				104.257,83	<b>9.214.542,51</b>
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	15.222.332,23	1.528.150,03				191.692,02	<b>16.942.174,28</b>
Teatro Carlo Felice di Genova	9.834.232,19	987.245,71		1.303.768,00		123.840,67	<b>12.249.086,57</b>
Teatro alla Scala di Milano	28.075.559,96		3.000.000,00		1.809.367,00	353.550,34	<b>33.238.477,30</b>
Teatro San Carlo di Napoli	13.120.038,43	1.317.103,51				165.218,22	<b>14.602.360,15</b>
Teatro Massimo di Palermo	16.408.500,87	1.647.227,95				206.629,22	<b>18.262.358,04</b>
Teatro dell'Opera di Roma	19.808.509,35	1.988.550,36			1.809.367,00	249.444,90	<b>23.855.871,61</b>
Teatro Regio di Torino	13.608.565,80	1.366.146,13				171.370,16	<b>15.146.082,09</b>
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	11.066.293,98	1.110.930,79				139.355,80	<b>12.316.580,56</b>
Teatro La Fenice di Venezia	13.986.153,77	1.404.051,69				176.125,05	<b>15.566.330,51</b>
Teatro Arena di Verona	14.081.921,56		3.000.000,00			177.331,04	<b>17.259.252,60</b>
Accademia di Santa Cecilia	9.733.729,51	977.156,38				122.575,06	<b>10.833.460,95</b>
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	6.503.229,00	652.850,66				81.893,96	<b>7.237.973,62</b>
<b>Totale FUS</b>	<b>191.576.700,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.303.768,00</b>	<b>3.618.734,00</b>	<b>2.412.490,00</b>	<b>219.911.692,00</b>

\*) Piani di gestione del capitolo 6652 (stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) sul quale sono allocati i fondi da distribuire ai sensi del comma 87, art. 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.